FRANCESCO PORPORA

NATURA, PATOLOGIE, RESPONSABILITÀ
E CONTENZIOSO

Il credito fiscale

da bonus edilizi

Porpora Σοφία
EDITORE

FRANCESCO PORPORA

Il credito fiscale da bonus edilizi

Natura, patologie, responsabilità e contenzioso

Porpora Σοφία
EDITORE

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

Il credito fiscale da bonus edilizi. Natura, patologie, responsabilità e contenzioso

© 2026 Francesco Porpora

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo volume può essere riprodotta, memorizzata in sistemi di archiviazione o trasmessa, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta dell'autore.

Porpora Σοφία Editore

Prima edizione: novembre 2026

Il testo è aggiornato alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza disponibili al 12 novembre 2026.

Indice sommario

Abbreviazioni ix

Introduzione xi

CAPITOLO I

Il credito d'imposta agevolativo 1

1. Le posizioni creditorie del contribuente verso l'erario 1
2. La struttura e la natura giuridica del credito d'imposta 2
3. La funzione del credito: strutturale, agevolativa, sovvenzionale 4
4. La dinamica del credito: nascita, circolazione, estinzione 7
5. La circolazione del credito secondo il diritto comune 10
6. La natura patrimoniale del credito e le sue vicende 11
7. Il credito da bonus edilizio come posizione condizionata 13

CAPITOLO II

Il regime dell'art. 121 del d.l. n. 34 del 2020 19

1. Dalla detrazione al credito cedibile 19
2. Le agevolazioni ammesse all'opzione 22
3. Il Superbonus: interventi trainanti e trainati 23
4. Il corredo documentale e la comunicazione dell'opzione 25
5. I presidi antifrode 28
6. La chiusura progressiva delle opzioni 31
7. Il quadro vigente nel 2026 35
8. Il general contractor e la detraibilità del corrispettivo 35

CAPITOLO III

I requisiti del Superbonus e degli altri bonus edilizi 43

1. Perché i requisiti decidono il contenzioso 43
2. I soggetti ammessi 44
3. Il titolo di possesso dell'immobile 45
4. Gli edifici e le unità immobiliari 46

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

5. Le unità funzionalmente indipendenti....47
6. Gli interventi trainanti....48
7. Gli interventi trainati....49
8. Il miglioramento di due classi energetiche....50
9. Le spese ammesse e la congruità....51
10. I bonus ordinari dopo la chiusura del Superbonus....52
11. La circolazione dell'immobile e la sorte della detrazione....53
12. Gli acquisti agevolati: immobili ristrutturati, box pertinenziali, sismabonus acquisti....55

CAPITOLO IV

Le patologie del credito....61

1. Le fasi della patologia....61
2. Difetto tecnico dell'opera e patologia fiscale del credito....63
3. Credito inesistente e credito non spettante: il contrasto e le Sezioni Unite....66
4. Le definizioni del d.lgs. n. 87 del 2024....69
5. Un criterio di qualificazione....72
6. Le cause di decadenza dal Superbonus....72
7. Il regime sanzionatorio e la questione del *favor rei*....73

CAPITOLO V

La responsabilità nella filiera....81

1. La pluralità dei soggetti e dei titoli di responsabilità....81
2. Il beneficiario....82
3. Il fornitore e i cessionari: il concorso nella violazione....82
4. La diligenza del cessionario e i documenti esimenti....84
5. I professionisti: asseverazioni e visto di conformità....87
6. Il sequestro dei crediti nel processo penale....88
7. Due casi paradigmatici....89

CAPITOLO VI

Il procedimento di recupero....95

1. Dai controlli all'atto: le lettere di compliance e il fronte catastale....95
2. Il controllo preventivo delle opzioni e delle cessioni....97
3. L'atto di recupero: evoluzione e natura....99
4. La scelta dell'atto e i vizi che ne derivano....102
5. L'art. 38-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 e i termini di decadenza....103

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

6. Il contraddittorio preventivo 105
7. Gli strumenti deflattivi 107

CAPITOLO VII

Il processo 113

1. La giurisdizione e la natura del credito 113
2. Gli atti impugnabili 114
3. Le parti del giudizio 117
4. La riscossione in pendenza di giudizio e la tutela cautelare 118
5. L'onere della prova 120
6. I mezzi di prova 123
7. Le questioni emergenti 125
8. Il metodo della difesa 126

CAPITOLO VIII

I profili penali 133

1. Il doppio binario e la sua attenuazione 133
2. La truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 134
3. Il momento consumativo 135
4. Le fatture per operazioni inesistenti 136
5. L'indebita compensazione 137
6. Il falso nelle asseverazioni 138
7. Il concorso tra truffa e reati tributari 139
8. Il sequestro e la confisca 140
9. I soggetti responsabili 142
10. Il giudicato penale nel processo tributario 143

Considerazioni conclusive 151

APPENDICE I

Testi normativi 155

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 156

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) 175

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 177

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)....180
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600....182
Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218....184
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546....185
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471....188
Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74....189
Codice penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398)....192

APPENDICE II

Schemi di atti....193

1. Osservazioni allo schema di atto di recupero....193
2. Istanza di autotutela obbligatoria....196
3. Istanza di accertamento con adesione....198
4. Ricorso del beneficiario contro l'atto di recupero....200
5. Ricorso del cessionario contro l'atto che contesta il concorso nella violazione....205
6. Ricorso contro la comunicazione che conferma i rischi all'esito del controllo preventivo....209
7. Clausole per l'atto di trasferimento dell'immobile oggetto di interventi agevolati....212
8. Clausole per il contratto di cessione del credito d'imposta....214

Bibliografia....217

Indice della giurisprudenza....223

Indice delle fonti normative e di prassi....225

Indice analitico....229

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

Introduzione

La presente monografia sviluppa e amplia l'intervento svolto dall'autore al convegno «Il Superbonus 110%. Criticità applicative e contenzioso emergente», organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Monza in collaborazione con la Camera Civile di Monza e con la Camera Amministrativa di Monza e Brianza, nella sessione del 13 maggio 2026, tenutasi a Monza nella Sala Convegni di piazza Carducci. La relazione aveva per titolo «Il credito fiscale da agevolazioni immobiliari. Meccanismo, patologie e responsabilità tributaria nella filiera dei bonus edilizi».

Rispetto a quella relazione il libro procede in due direzioni. Da un lato ne svolge per esteso gli argomenti, con l'apparato di norme, prassi, giurisprudenza e dottrina che un intervento orale può solo evocare. Dall'altro tiene conto di ciò che è accaduto nei mesi successivi: le Sezioni Unite penali hanno qualificato come truffa aggravata la creazione di crediti fittizi da Superbonus; l'Agenzia delle entrate ha precisato il trattamento del corrispettivo del general contractor; la giurisprudenza di merito ha cominciato a pronunciarsi sulle cosiddette CILAS dormienti; il dibattito sulla irretroattività delle nuove sanzioni tributarie si è arricchito di pronunce e di contributi dottrinali.

Il credito d'imposta nato dai bonus edilizi ha attraversato in pochi anni tre stagioni. Nella prima, aperta dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, lo sconto in fattura e la cessione hanno trasformato una detrazione pluriennale in un valore immediatamente spendibile, e intorno a quel valore è sorto un mercato: imprese, general contractor, banche, intermediari, cessionari successivi. Nella seconda il legislatore ha cercato di arginare le frodi e di contenere la spesa pubblica, prima con i presidi del d.l. 11 novembre 2021, n. 157, poi con la chiusura progressiva delle opzioni, dal d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, al d.l. 29 marzo 2024, n. 39. La terza è quella dei controlli.

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

Le dimensioni del fenomeno spiegano perché il tema non appartiene al passato. Secondo i dati diffusi all'inizio del 2026, l'Agenzia delle entrate prevede di inviare nel triennio 2026-2028 circa duecentomila lettere di compliance legate ai bonus edilizi, settantamila delle quali dirette a chi ha ceduto i crediti per lavori su immobili la cui rendita catastale non è stata aggiornata[1]. Sul versante delle frodi, nel giugno 2026 la Guardia di finanza ha sequestrato oltre mezzo miliardo di euro di crediti da Superbonus generati, secondo l'accusa, da più di sessanta società prive di struttura operativa, che avevano utilizzato i dati catastali di condomini reali, alcuni dei quali nelle province di Como e di Monza e della Brianza[2]. Controlli di massa e indagini penali convivono, e nell'uno e nell'altro ambito la posizione del contribuente dipende dalla corretta qualificazione del credito e del suo vizio.

Il libro muove da una tesi. Il credito da bonus edilizio non è denaro già acquisito, ma una posizione fiscale condizionata, che circola con i vizi della fattispecie da cui è nata e resta esposta al controllo anche dopo più cessioni. La tesi ha un corollario che percorre l'intero volume: non ogni vizio della fattispecie rende il credito inesistente. Il difetto tecnico dell'opera, l'irregolarità documentale, l'eccedenza rispetto al massimale e la frode producono conseguenze diverse, e la qualificazione del vizio decide il termine del controllo, la misura della sanzione e la responsabilità di ciascun soggetto della filiera.

L'esposizione segue questo ordine. Il primo capitolo inquadra il credito d'imposta agevolativo nella teoria generale dei crediti del contribuente verso l'erario. Il secondo ricostruisce il regime speciale dell'art. 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, la sua chiusura e il quadro vigente. Il terzo esamina i requisiti soggettivi, oggettivi e tecnici del Superbonus e degli altri bonus edilizi, dai quali dipende

---

[1] G. LATOUR, G. PARENTE, *Casa, il fisco rilancia sui controlli catastali. Attese 200mila lettere*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 gennaio 2026, p. 8.

[2] *Superbonus, scoperta maxi-frode da oltre mezzo miliardo con oltre 60 società fantasma*, in *Il Sole 24 Ore*, ed. online, 11 giugno 2026. Secondo la ricostruzione degli inquirenti riferita dall'articolo, i crediti erano stati generati con oltre duemila comunicazioni trasmesse alla piattaforma dell'Agenzia delle entrate; la Procura della Repubblica di Siracusa ha disposto quattro sequestri preventivi d'urgenza, convalidati dal giudice per le indagini preliminari, e l'Agenzia ha bloccato i crediti nei cassetti fiscali prima che entrassero nel circuito delle cessioni.

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

la spettanza del credito. Il quarto è dedicato alle patologie del credito e alla distinzione tra credito inesistente e credito non spettante, dopo le Sezioni Unite civili del 2023 e il d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Il quinto esamina la responsabilità del beneficiario, del fornitore, dei cessionari e dei professionisti, anche di fronte al sequestro penale dei crediti. Il sesto segue il procedimento di recupero, dai controlli all'atto e al contraddittorio preventivo; il settimo il processo, dalla giurisdizione all'onere della prova, e si chiude con un metodo per la difesa. L'ottavo è dedicato ai profili penali: la truffa aggravata, i reati tributari, il sequestro e la confisca, l'efficacia del giudicato penale nel processo tributario. Due appendici raccolgono il testo delle disposizioni richiamate più spesso, nella versione vigente al 12 novembre 2026, e otto schemi di atti e di clausole, per il contraddittorio, l'autotutela, l'adesione, il ricorso e la prevenzione del contenzioso.

Il testo tiene conto della legislazione, della prassi e della giurisprudenza pubblicate fino al novembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 si applicheranno i testi unici tributari, che riordinano molte delle disposizioni qui esaminate; dove la nuova collocazione è rilevante, la si indica in nota.

Un ringraziamento va all'Ordine degli Avvocati di Monza, alla Camera Civile di Monza e alla Camera Amministrativa di Monza e Brianza, e ai colleghi che hanno preso parte ai lavori, per l'occasione di confronto da cui il libro ha preso avvio.

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

CAPITOLO I

Il credito d'imposta agevolativo

SOMMARIO: 1. LE POSIZIONI CREDITORIE DEL CONTRIBUENTE VERSO L'ERARIO. – 2. LA STRUTTURA E LA NATURA GIURIDICA DEL CREDITO D'IMPOSTA. – 3. LA FUNZIONE DEL CREDITO: STRUTTURALE, AGEVOLATIVA, SOVVENZIONALE. – 4. LA DINAMICA DEL CREDITO: NASCITA, CIRCOLAZIONE, ESTINZIONE. – 5. LA CIRCOLAZIONE DEL CREDITO SECONDO IL DIRITTO COMUNE. – 6. LA NATURA PATRIMONIALE DEL CREDITO E LE SUE VICENDE. – 7. IL CREDITO DA BONUS EDILIZIO COME POSIZIONE CONDIZIONATA.

1. Le posizioni creditorie del contribuente verso l'erario

Il contribuente può (anche) essere creditore dell'erario per ragioni diverse, e la diversità non è soltanto descrittiva. Dalla fonte del credito dipendono le regole sulla prova, sulla circolazione, sui termini del controllo e sull'opponibilità delle eccezioni. Chi si occupa del contenzioso sui bonus edilizi deve quindi muovere da una premessa di teoria generale: la qualificazione del credito precede ogni altra questione[1].

Le figure principali sono tre. La prima è il credito da *indebito*, che nasce da un pagamento non dovuto o da una riscossione viziata. Il diritto alla restituzione segue la logica della ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), con le regole speciali dei rimborsi tributari (art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). La contrapposizione tra crediti che nascono da un indebito e crediti che ne prescindono è stata elaborata proprio a partire dallo studio del rimborso d'imposta[2]. La seconda è il credito che risulta dalla *dichiarazione*, cioè

[1] Sulla nozione di credito d'imposta il riferimento classico è M. INGROSSO, *Il credito d'imposta*, Milano, 1984; per una ricostruzione recente del dibattito sulla definizione del credito d'imposta e sulla sua natura giuridica v. L. DEL FEDERICO, *Profili attuali in tema di credito d'imposta: polimorfismo, funzione sovvenzionale, tutele e finanziarizzazione*, in *Riv. dir. trib.*, 2022, I, p. 201 ss.

[2] La contrapposizione tra «indebito» e «non indebito» si deve all'opera «pionieristica» di F. TESAURO, *Il rimborso dell'imposta*, Torino, 1975, ed è stata poi sviluppata in prospettiva sostanziale da M. INGROSSO, *Il credito d'imposta*, cit. Sul c.d. credito restitutorio v. anche D. STEVANATO, *Fondamenti di diritto tributario*, Milano-Firenze, 2019, p. 357.

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

l'eccedenza d'imposta che il contribuente espone e che può riportare all'anno successivo, utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso: ne sono esempi le eccedenze dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA. La terza è il credito d'imposta *agevolativo*, che non deriva da un pagamento né da un saldo contabile, ma da una norma che attribuisce un beneficio per finalità estranee al riparto dei carichi pubblici.

Il credito da bonus edilizio appartiene alla terza figura. Esso non restituisce un'imposta pagata in eccesso, né corrisponde a un'eccedenza dell'imposta liquidata. Il contribuente lo acquista solo se si realizza per intero una fattispecie complessa: la spesa, l'intervento, i requisiti soggettivi e oggettivi, i titoli edilizi, le attestazioni tecniche, gli adempimenti comunicativi. Per questo il controllo dell'Amministrazione finanziaria non si ferma ai numeri della dichiarazione. Esso investe i lavori, la loro conformità ai titoli e il corredo documentale, ed è su questo terreno che la controversia di regola si decide.

2. La struttura e la natura giuridica del credito d'imposta

L'espressione «credito d'imposta» non designa un istituto unitario. La legge la usa per figure eterogenee, che si distinguono per la fonte, per la funzione e per il regime di utilizzo, e la dottrina più recente ne ha messo in luce il polimorfismo[3]. Il solo dato letterale non basta perciò a definirlo. Non sempre il credito nasce da un'imposta, non sempre serve a correggere un prelievo, e non si estingue soltanto opponendolo al debito della stessa imposta: la compensazione esterna consente di usarlo anche per estinguere debiti previdenziali.

Un consenso minimo esiste tuttavia sulla natura della posizione. Nella definizione classica il credito d'imposta è un «diritto di credito disposto a favore di un contribuente», attribuito nelle forme e con le procedure del diritto tributario per i fini propri dello Stato o per reagire all'ingiustificato arricchimento del fisco[4]. La riflessione successiva vi ha visto dapprima un

[3] L. Del Federico, *Profili attuali in tema di credito d'imposta*, cit., p. 201 ss.

[4] M. Ingrosso, *Il credito d'imposta*, cit., p. 121.

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

interesse pretensivo e poi una situazione giuridica soggettiva attiva[5]. La questione non è soltanto di parole. Il credito d'imposta non si traduce necessariamente in una pretesa esigibile, perché la sua esigibilità è limitata da regole procedimentali poste a presidio di interessi pubblici: il controllo della spesa, la buona amministrazione, la prevenzione delle frodi. Le norme del codice civile sulle obbligazioni vi si applicano, dunque, solo dove vi sia identità di struttura tra l'istituto tributario e quello civilistico[6].

Il carattere condizionato del credito agevolativo era stato colto già nel 2002. Si osservava allora che i crediti di natura strettamente agevolativa sono assimilabili a veri e propri «buoni fiscali» sostitutivi di sovvenzioni pubbliche, e che la legge può subordinarne la fruizione alla capienza delle risorse stanziate: in tal caso il credito non è un «diritto incondizionato», ma presuppone una valutazione di compatibilità finanziaria. La stessa dottrina escludeva che un limite di questo tipo potesse valere per i crediti che servono a evitare la doppia imposizione, la cui funzione è strutturale[7].

Sul piano della struttura, il credito d'imposta presenta alcuni elementi costanti. Vi è un debitore, l'ente pubblico che di regola è creditore del tributo, e vi è un creditore, il contribuente, sicché i ruoli del rapporto d'imposta si invertono. Vi è una fattispecie che fonda il credito: l'eccedenza, l'indebito o, nei crediti agevolativi, il fatto che la legge intende incentivare. Vi è infine una base di calcolo, alla quale si applica di regola un'aliquota. L'effetto tipico è l'estinzione di debiti tributari e previdenziali. Per questi caratteri il credito d'imposta può assumere un contenuto sovvenzionale[8].

La differenza con la detrazione, da cui il credito da bonus edilizio deriva, si coglie sul piano della struttura. La detrazione abbatte l'imposta lorda, si gode in quote di pari importo attraverso la dichiarazione ed è limitata dalla capienza

---

[5]Cfr., per la prima impostazione, M. NUSSI, voce *Dichiarazione tributaria*, in *Enc. giur. Treccani*, ed. online, 2016; per la seconda, F. PAPARELLA, *Le situazioni giuridiche soggettive e le loro vicende*, in A. FANTOZZI (a cura di), *Diritto tributario*, Torino, 2012, p. 484 ss., spec. p. 487, e B. DENORA, voce *Credito d'imposta*, in *Enc. giur. Treccani*, ed. online, 2019.

[6]M.C. FREGNI, *Obbligazione tributaria e codice civile*, Torino, 1998, p. 94, sulla necessaria identità strutturale tra istituti tributari e civilistici ai fini dell'applicazione delle norme del codice civile.

[7]M. BASILAVECCHIA, *Attenzione al credito d'imposta!*, in *Corr. trib.*, 2002, n. 35, p. 3131 ss., a proposito della disciplina del monitoraggio dei crediti d'imposta introdotta dall'art. 5 del d.l. n. 138 del 2002.

[8]V. infra, § 3.

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

dell'imposta dovuta dal contribuente. Il credito si utilizza invece in compensazione con i debiti indicati dalla legge e non dipende dall'imposta del suo titolare. Entrambi sono stati ricondotti alla categoria degli «istituti sottrattivi», ma la loro disciplina diverge[9]. Le linee di tendenza si incrociano: la legge restringe la compensazione dei crediti d'imposta e, al tempo stesso, consente in casi circoscritti di trasformare le detrazioni in crediti[10]. L'art. 121 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, è l'esempio più importante di questa trasformazione e ne mostra anche i rischi.

3. La funzione del credito: strutturale, agevolativa, sovvenzionale

Il criterio che meglio orienta la disciplina è quello della funzione. In base ad esso la dottrina più recente distingue il credito *strutturale*, il credito *agevolativo* e il credito *sovvenzionale*[11]. Il credito strutturale serve al funzionamento del tributo: tale è il credito per le imposte pagate all'estero (art. 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), che attenua la doppia imposizione, e tale è l'eccedenza dell'IVA, che assicura la neutralità dell'imposta. Il credito agevolativo riduce invece l'ordinaria misura del prelievo per finalità extrafiscali, e lo fa nei limiti dell'imposta cui il legislatore rinuncia. Il credito sovvenzionale, infine, si avvicina a un'erogazione di denaro, perché l'utilità che attribuisce non è commisurata al debito d'imposta del beneficiario[12].

---

[9] La formula «istituti sottrattivi» è di F. FICHERA, *Le agevolazioni fiscali*, Padova, 1992, p. 37.

[10] M. FASOLA, *La circolazione delle agevolazioni fiscali assimilabili a sovvenzioni in denaro: sperimentazione e possibili applicazioni future*, in *Riv. dir. trib.*, 2021, I, p. 449 ss., spec. p. 475, sulle difficoltà già segnalate dall'Ufficio parlamentare di bilancio e dall'Eurostat e poi verificatesi nella vicenda del Superbonus.

[11] T. CALCULLI, *La patologia del credito tributario*, tesi di dottorato in Economia e finanza delle amministrazioni pubbliche, Università degli studi di Bari «Aldo Moro», a.a. 2023/2024, pp. 19-33. Sul credito agevolativo l'a. osserva che la funzione di tali crediti «consiste nell'agevolare e non nel sovvenzionare» e che l'agevolazione rende meno oneroso l'acquisto di un bene o di un servizio «nei limiti del prelievo a cui il legislatore rinuncia senza fornire utilità ulteriori» (p. 24). V. anche, per la distinzione tra funzione agevolativa e funzione strutturale, A. GUIDARA, voce *Agevolazioni fiscali*, in *Enc. giur. Treccani*, ed. online, 2013.

[12] Discorre di sovvenzioni pubbliche oggetto di «auto-liquidazione» R. LUPI, *L'Art Bonus come sovvenzione pubblica in forma di «credito d'imposta»*, in *Aedon*, 2014, n. 3, p. 1 ss., secondo cui la funzione sovvenzionale si accentua quando la legge consente di riportare a nuovo il credito. Sulla funzione sovvenzionale e sulla circolazione dei crediti v. L. DEL FEDERICO, *Profili attuali in tema di credito d'imposta*, cit., p. 201 ss.; M. FASOLA, *La circolazione delle agevolazioni fiscali assimilabili a sovvenzioni in denaro: sperimentazione e possibili applicazioni future*, in *Riv. dir. trib.*, 2021, I, p. 449

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

Ai fini della disciplina conta anche la distinzione tra crediti *rimborsabili* e crediti *non rimborsabili*. I primi danno diritto, in mancanza di debiti da estinguere, alla restituzione della somma. I secondi operano soltanto come mezzo di estinzione di debiti tributari e contributivi; la parte non utilizzata si riporta o si perde, secondo la disciplina del singolo credito. I crediti agevolativi appartengono di regola alla seconda categoria, perché la loro funzione si esaurisce nella riduzione del prelievo.

Il credito che nasce dall'opzione prevista dall'art. 121 del d.l. n. 34 del 2020 ne offre un esempio puntuale. Esso si utilizza in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota non utilizzata nell'anno non può essere usata negli anni successivi né chiesta a rimborso (art. 121, comma 3). Al credito non si applicano, in compenso, i limiti generali alla compensazione dei crediti d'imposta[13].

Proprio la compensabilità piena avvicina questo credito alla sovvenzione. Secondo la dottrina che ha proposto la classificazione, il credito assume carattere sovvenzionale quando può estinguere anche i debiti previdenziali e non incontra limiti ulteriori rispetto a quelli della compensazione esterna; altrimenti si avvicina alla detrazione. I crediti da bonus edilizi godono appunto di un'espressa esclusione dai limiti generali. La loro vicenda successiva mostra, però, che il grado di sovvenzionalità dipende da scelte di finanza pubblica. Già alla metà del 2022 i dati comunicati all'ENEA rivelavano il superamento della spesa prevista; nel febbraio 2023 l'Eurostat ha indicato che i crediti cedibili, in quanto «pagabili», andavano registrati come deficit nell'anno in cui sorgono e non come debito degli esercizi futuri[14]. Il legislatore

---

ss.

[13] Si tratta del limite annuo previsto dall'art. 34 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, e del limite dei crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, previsto dall'art. 1, comma 53, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali, previsto dall'art. 31, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (art. 121, comma 3, del d.l. n. 34 del 2020). Cfr. Agenzia delle entrate, circ. 8 agosto 2020, n. 24/E, § 7, p. 38. Sui limiti alla compensazione, posti a tutela dell'interesse erariale, v. M. BASILAVECCHIA, *Percorso a ostacoli per la compensazione*, in *Corr. trib.*, 2010, n. 33, p. 2659 ss.

[14] Senato della Repubblica, 6ª Commissione (Finanze e tesoro), audizione dei rappresentanti dell'Eurostat, 14 febbraio 2023; sul trattamento contabile dei crediti d'imposta «pagabili» v. anche

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

ha reagito restringendo la circolazione e l'utilizzo dei crediti. Il d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, ha chiuso le opzioni per i nuovi interventi, salve le eccezioni transitorie; l'art. 4-*bis* del d.l. 29 marzo 2024, n. 39, inserito dalla legge di conversione 23 maggio 2024, n. 67, ha escluso dal 1° gennaio 2025 la compensazione dei crediti da bonus edilizi con i contributi previdenziali e assistenziali e con i premi assicurativi contro gli infortuni da parte di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione[15]. Vi si è aggiunto un limite generale: dal 1° luglio 2024 non può avvalersi della compensazione orizzontale chi ha iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione per imposte erariali e accessori, scaduti e non sospesi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro[16].

Il credito da bonus edilizio nasce dunque da una detrazione, cioè da una spesa fiscale, e l'opzione ne muta il modo di fruizione. Resta da stabilire se il credito conservi i presupposti della detrazione da cui deriva o se l'opzione dia vita a un diritto nuovo, sganciato dalla sua origine.

La questione è controversa. Secondo una prima tesi, l'esercizio dell'opzione è una vicenda estintivo-costitutiva: la detrazione si estingue e la legge attribuisce al fornitore o al primo cessionario un credito d'imposta nuovo e diverso, perché cedibile e compensabile con ogni entrata, mentre soltanto le cessioni successive hanno natura traslativa[17]. Ne discende che il cessionario di buona fede non potrebbe subire il recupero del credito, anche se la detrazione non spettava, e risponderebbe soltanto, in solido e a titolo di concorso, dell'importo corrispondente alla detrazione. In una prospettiva

---

ISTAT, memoria alla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, 2 marzo 2023. Sui dati della spesa v. i rapporti mensili dell'ENEA sul Super Ecobonus 110%.

[15] Sulla chiusura delle opzioni v. infra, cap. II, § 6. Sulla disposizione del 2024 v. G. AVANZATO, *Dossier. Bonus fiscali per l'edilizia*, in *One Fiscale*, Wolters Kluwer Italia, aggiornato al 13 gennaio 2026, e B. PAGAMICI, *Cessione crediti e sconto in fattura dei bonus edilizi dopo il Decreto Superbonus*, in *One Fiscale*, Wolters Kluwer Italia.

[16] Art. 37, comma 49-*quinquies*, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'art. 1, comma 94, lett. *b*), della l. 30 dicembre 2023, n. 213, e sostituito dall'art. 4, comma 2, del d.l. n. 39 del 2024. Per i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate v. circ. 28 giugno 2024, n. 16/E, che esclude dal computo della soglia i carichi per i quali è in corso un piano di rateazione.

[17] G. ESCALAR, *La difesa dei cessionari di bonus fiscali edilizi da azioni di recupero e sequestro*, in *Corr. trib.*, 2024, n. 7, p. 645 ss., secondo cui il beneficiario, titolare di una mera detrazione, non potrebbe trasferire al cessionario un credito d'imposta, per il principio *nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet*.

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

vicina si è osservato che il vantaggio sovvenzionale si concreta nel prezzo pagato dal cessionario o nello sconto praticato dal fornitore, più che in una detrazione maturata dal cedente[18].

La contraria opinione fa leva sul dato positivo. Il credito si utilizza sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la stessa ripartizione annuale (art. 121, comma 3); la legge prevede il recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e la responsabilità solidale dei cessionari che abbiano concorso nella violazione (art. 121, commi 5 e 6). Su questi argomenti la Corte di cassazione penale ha affermato che con l'opzione il beneficiario si spoglia del diritto alla detrazione, che assume, nell'identico contenuto patrimoniale, la veste di un credito suscettibile di circolare; e che si tratta della cessione di un credito già esistente, non di una vicenda estintivo-costitutiva[19].

La seconda soluzione è più coerente con il sistema dell'art. 121 e con la funzione agevolativa del credito: se la detrazione non spettava, non spetta neppure il credito che ne ha preso il posto. Essa non comporta, tuttavia, che il cessionario risponda del vizio come il beneficiario. La legge distingue le posizioni e limita la responsabilità del cessionario all'utilizzo irregolare del credito e al concorso nella violazione, secondo le regole che si esamineranno nel capitolo V.

4. La dinamica del credito: nascita, circolazione, estinzione

Accanto alla lettura statica, il credito d'imposta si presta a una lettura dinamica, che ne segue la vita in tre fasi: la nascita, le vicende che lo modificano, l'estinzione. La prospettiva ha rilievo pratico, perché a ciascuna fase corrispondono patologie diverse e diverse reazioni dell'ordinamento[20].

[18] G. FRANSONI, *Il Superbonus: considerazioni sulla natura fiscale e sulla giurisdizione*, pubblicato sul sito fransoni.it: l'a. individua nel pagamento del prezzo o nell'applicazione dello sconto il momento cardine del rapporto sovvenzionale e dubita che la posizione si origini in capo al cedente come detrazione.

[19] Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 2022 (ud. 21 settembre 2022), n. 40865, e coeve nn. 40866-40869, richiamate e criticate da G. ESCALAR, *La difesa dei cessionari*, cit. La Corte ha tratto argomento anche dalla nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione dei divieti, prevista dall'art. 28, comma 3, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25.

[20] V. infra, cap. IV, § 1.

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

Nella fase *genetica* il credito sorge o non sorge. L'alternativa sembra ovvia, ma decide la sorte di ogni utilizzo successivo. Il modo in cui il credito si forma varia secondo il modello scelto dal legislatore: in alcuni casi occorre un provvedimento concessorio espresso, preceduto da un'istruttoria; in altri il credito si autoliquida, e l'amministrazione interviene con controlli preventivi, automatizzati o no, o con la verifica della dotazione finanziaria disponibile[21]. Il credito da bonus edilizio appartiene al secondo modello, con una particolarità: manca un'istanza rivolta a un'amministrazione, e l'istruttoria è svolta anzitutto dal soggetto qualificato che appone il visto e trasmette la comunicazione dell'opzione[22]. Il credito sorge quando si integrano i presupposti di fatto e di diritto dell'agevolazione e quando l'opzione è comunicata nelle forme prescritte; la comunicazione, sottoposta a controlli automatizzati e preventivi, fa comparire il credito nel cassetto fiscale del destinatario e ne consente l'utilizzo. Gli accordi tra cedente e cessionario restano invece fuori dal sistema telematico, e la loro disciplina va ricercata nelle regole civilistiche della cessione del credito, in quanto compatibili[23].

La fase *funzionale* comprende le vicende modificative, soggettive e oggettive, del credito. Vi rientrano la trasformazione della detrazione in credito, che si compie con l'opzione, e la cessione. Le norme che consentono di disporre del credito, solo in apparenza occasionali, sono state lette come espressione della crescente disponibilità delle posizioni di vantaggio del contribuente[24]. La cessione disciplinata dall'art. 121 si discosta, tuttavia, da quella ordinaria in due punti. Al posto della notificazione al debitore ceduto vi è la comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate, spesso corredata dal visto di conformità; e, nella versione originaria della norma, le cessioni

[21] A. PACE, *Le agevolazioni fiscali. Profili procedimentali e processuali*, Torino, 2012, p. 99 ss.

[22] Sui profili penali, L. FRANZETTI, *Il reato di indebita compensazione nel contesto dei crediti d'imposta da Superbonus: tra schizofrenie legislative e dubbi irrisolti*, in *Riv. dir. trib.*, 2023, IV, p. 89 ss.

[23] T. CALCULLI, *La patologia del credito tributario*, cit., p. 36, nota 128, secondo cui la comunicazione «vistata» permette la concreta fruibilità del credito da parte del cessionario, mentre gli accordi relativi alla cessione «risultano esterni al sistema telematico e sembrano dover seguire *mutatis mutandis* le disposizioni che disciplinano la cessione del credito civilistico».

[24] Cfr., sulla finanziarizzazione dei crediti d'imposta, L. DEL FEDERICO, *Profili attuali in tema di credito d'imposta*, cit., p. 201 ss.

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

successive alla prima erano consentite senza limiti[25]. Su entrambi i punti la legislazione antifrode è intervenuta più volte, come si vedrà nel capitolo seguente.

La fase *estintiva* è quella in cui il credito tributario si allontana di più dal suo omologo civilistico. Manca una disciplina dell'adempimento del credito d'imposta, e il rimborso, che vi si avvicinerebbe, ha carattere residuale. Il modo ordinario di estinzione è la compensazione[26]. Essa può essere *interna*, quando il credito si utilizza soltanto nella dichiarazione in cui sorge o nelle successive; *esterna*, quando si utilizza nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, con debiti dello stesso tributo relativi a periodi diversi (compensazione verticale) o con debiti di tributi diversi e con contributi previdenziali (compensazione orizzontale); vi sono infine ipotesi speciali e transitorie[27]. Il credito da bonus edilizio si estingue mediante compensazione esterna, entro la quota annuale assegnata.

La ripartizione in quote annuali ha una conseguenza che il contenzioso non può trascurare. Nel cassetto fiscale ciascuna quota ha una propria autonomia di godimento e di disponibilità[28]: la quota non utilizzata nell'anno, come si è detto (supra, § 3), si perde, e non si recupera né per rimborso né negli anni successivi (art. 121, comma 3). La legge ha poi introdotto ipotesi di inutilizzabilità del credito, che non coincidono con la sua inesistenza. Se i crediti non ancora utilizzati risultano non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l'ultimo cessionario deve comunicarlo all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla conoscenza dell'evento (art. 25, comma 1, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104). In senso inverso, per agevolare l'utilizzo dei crediti, l'art. 9, comma 4, del d.l. 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dal d.l. n. 11 del 2023, ha consentito di ripartire in dieci rate annuali i crediti da

---

[25] Per la cessione del credito IVA, M. MICCINESI, *La cessione del credito IVA*, in *Rass. trib.*, 1984, p. 195 ss., e, sul Superbonus, S. GIORGI, *Superbonus: riqualificazione energetica, «rivoluzione verde» e dubbi sul regime di responsabilità di fornitori e cessionari*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 2021, p. 863 ss.

[26] V. le monografie di S.M. MESSINA, *La compensazione nel diritto tributario*, Milano, 2006, e di G. GIRELLI, *La compensazione tributaria*, Milano, 2010.

[27] La tripartizione si deve a P. RUSSO, *La compensazione in materia tributaria*, in *Rass. trib.*, 2002, p. 1856 ss.

[28] A. RENDA, P. MORGANO, *Bonus edilizi: impugnabilità dell'annullamento dell'opzione per la cessione dei crediti*, in *Corr. trib.*, 2023, n. 8-9, p. 791 ss.

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

Superbonus, da sismabonus e da bonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche, derivanti da comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati[29].

5. La circolazione del credito secondo il diritto comune

Delle tre fasi la circolazione è quella che più interessa i crediti da bonus edilizi, e conviene muovere dalla disciplina comune. In via generale il creditore può cedere il proprio credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale e il trasferimento non sia vietato dalla legge (art. 1260, primo comma, c.c.). La regola vale anche per i crediti verso lo Stato, ma la loro cessione richiede forme particolari. Gli artt. 69 e 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, esigono l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata da notaio e la notificazione all'amministrazione debitrice.

Per i crediti d'imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, l'art. 43-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973 richiama queste disposizioni e vi aggiunge tre regole. Il cessionario non può cedere a sua volta il credito. Il cedente resta esposto alla rettifica della dichiarazione. Il cessionario risponde in solido con il cedente, nei limiti di quanto indebitamente rimborsato, se gli atti di recupero gli sono notificati[30]. Per le eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo, l'art. 43-*ter* dello stesso decreto consente una cessione semplificata, senza le formalità del diritto comune. Il credito IVA chiesto a rimborso segue una disciplina propria (art. 5, comma 4-*ter*, del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla l. 13 maggio 1988, n. 154).

Il punto decisivo, per l'oggetto di questo studio, è l'opponibilità delle eccezioni. Il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni che attengono al titolo del credito, cioè alla sua esistenza, alla sua validità e alla sua misura. Può opporgli inoltre la compensazione con i crediti sorti prima che la cessione gli sia stata notificata (art. 1248, secondo comma, c.c.). La cessione sposta la titolarità del credito, ma non ne cambia il contenuto: il cessionario acquista la stessa posizione del cedente, con i vizi che la affliggono.

[29] G. AVANZATO, *Dossier*, cit.

[30] Art. 43-*bis*, commi 1-3, del d.P.R. n. 602 del 1973. Sul divieto di ulteriore cessione v. Agenzia delle entrate, ris. 28 marzo 2017, n. 39/E, relativa alla cessione del credito IVA a scopo di garanzia.

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata

Schema Capitolo I

IL CREDITO D'IMPOSTA AGEVOLATIVO

1) Le posizioni creditorie del contribuente verso l'erario

il contribuente può essere creditore dell'erario per ragioni diverse
↓
dalla FONTE del credito dipendono
la prova, la circolazione, i termini del controllo, l'opponibilità delle eccezioni

CREDITO DA INDEBITO	ECCEDENZA DA DICHIARAZIONE	CREDITO AGEVOLATIVO
nasce da un pagamento non dovuto o da una riscossione viziata → *rimborso* (art. 2033 c.c.; art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973)	risulta dalla liquidazione dell'imposta (IRPEF, IRES, IVA) → *riporto, compensazione o rimborso*	nasce da una norma che attribuisce un beneficio per finalità estranee al riparto dei carichi pubblici → spetta solo se si realizza per intero una *fattispecie complessa*

il credito da bonus edilizio appartiene alla TERZA FIGURA
↓
il controllo non si ferma ai numeri della dichiarazione:
investe i lavori, la loro conformità ai titoli e il corredo documentale

2) Struttura e natura giuridica del credito d'imposta

«credito d'imposta» *non designa un istituto unitario*
↓
la legge usa l'espressione per figure eterogenee,
diverse per fonte, funzione e regime di utilizzo

ELEMENTI COSTANTI
un debitore, l'ente pubblico, e un creditore, il contribuente: i ruoli del rapporto d'imposta si invertono
una fattispecie che fonda il credito (eccedenza, indebito, fatto che la legge intende incentivare)
una base di calcolo, cui si applica di regola un'aliquota
↓
effetto tipico: *estinzione di debiti tributari e previdenziali*

DETRAZIONE	CREDITO D'IMPOSTA
abbatte l'imposta lorda si gode in quote di pari importo attraverso la dichiarazione è limitata dalla *capienza* dell'imposta dovuta	si utilizza in *compensazione* con i debiti indicati dalla legge non dipende dall'imposta del suo titolare

N.B.: le norme del codice civile sulle obbligazioni si applicano al credito d'imposta solo dove vi sia identità di struttura tra l'istituto tributario e quello civilistico.

Estratto · © 2026 Francesco Porpora · studio-porpora.it · Riproduzione riservata